

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 225

INTERROGAZIONI:

5-01213 Tino Iannuzzi: Continuità produttiva dello stabilimento Alcatel di Battipaglia 230

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 236

5-01355 Fabbri: Fusione di comuni in provincia di Bologna e individuazione di un ambito territoriale unico nella distribuzione del gas naturale 231

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 237

5-01530 Arlotti: Introduzione di misure a favore della distribuzione del metano per autotrazione nei codici di rete 231

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 238

5-01687 L'Abbate: Ritardi nella realizzazione del Polo integrato per lo sviluppo economico di Foggia 231

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 239

5-01732 Ricciatti: Divisione patrimoniale tra le camere di commercio di Ascoli Piceno e Fermo 231

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 242

5-01799 L'Abbate: Problematiche connesse alla realizzazione di un elettrodotto tra Puglia e Albania 231

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 244

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Testo unificato C. 254 Vendola e abbinata (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 232

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 234

ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) 246

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 235

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra il decreto-legge in titolo recante la proroga di termini previsti da diverse disposizioni legislative. Con particolare riferimento ai profili di competenza della X Commissione Attività produttive segnala le disposizioni che seguono.

L'articolo 2, comma 4, proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguardanti i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:

la lettera *a*) posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni;

la lettera *b*) posticipa di un anno l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero.

A tal fine, la norma interviene sul decreto-legge n. 74 del 2012. In particolare, la lettera *a*), posticipa al 31 dicembre 2014 due termini, ora previsti al 31 dicembre 2013, entro i quali nelle citate zone terremotate debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili:

realizzati o in fase di realizzazione nei o sui fabbricati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data dell'8 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge 74/2012);

già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

L'articolo 4, comma 7, prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi previsti dal decreto mi-

nisteriale 2 gennaio 1985. La proroga è consentita previa verifica da parte degli organi di controllo dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti; essa vale anche nei confronti degli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La disposizione fa riferimento ai termini di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 216 del 2011. Il citato articolo 11-*bis*, comma 1, eleva a quattro anni il termine previsto dall'articolo 145, comma 46, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001). L'articolo 145, così come da ultimo modificato, dispone che gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento a valere sui benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 140 del 1999 (Norme in materia di attività produttive), o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, possono godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di quattro anni del termine per l'adeguamento ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri).

La proroga deve intendersi riferita ai singoli impianti, la cui scadenza dipende dall'anno di costruzione, o dalla data dell'ultima revisione.

L'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, proroga di un anno alcuni termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Più in particolare, vengono modificate alcune scadenze recate dall'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riguardante gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, in modo da far slittare di un anno le date limite per la presentazione della richiesta del titolo edilizio per fruire di percentuali agevolate in via transitoria

sulla copertura dei consumi termici e sulla potenza degli impianti da fonti rinnovabili da installare.

La versione attualmente vigente dell'Allegato 3 prevede, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, alcuni obblighi che entrano in vigore gradualmente secondo fasi temporali scandite dalla data di presentazione della richiesta del titolo edilizio.

Più in dettaglio, secondo il punto 1, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50 per cento dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a. il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b. il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c. il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

La modifica introdotta dalla norma in esame rende sufficiente la copertura della percentuale del 20 per cento della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento (oltre al 50 per cento dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria) quando la richiesta del pertinente titolo edilizio sia presentata fino al 31 dicembre 2014. L'obbligo di coprire la percentuale del 35 per cento scatta dunque solo dal 1° gennaio 2015.

Secondo il punto 3, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, deve essere calcolata dividendo la super-

ficie dell'edificio, misurata in m², per un coefficiente K (m²/kW) che assume i seguenti valori:

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

La modifica introdotta dalla norma in esame proroga l'applicabilità del coefficiente più favorevole (il denominatore di 80) per calcolare la potenza degli impianti da fonti rinnovabili da installare qualora la richiesta del pertinente titolo edilizio sia presentata fino al 31 dicembre 2014. L'obbligo di utilizzare il coefficiente K = 65 scatta dunque solo dal 1° gennaio 2015.

Il comma 6 dell'articolo 9 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).

Il comma 15-*bis* dell'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat).

La norma è finalizzata a consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di POS.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce (al comma 1) una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2014, del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

con oltre 25 posti letto;

esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (approvativo della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);

in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012.

La riscrittura dell'articolo 11 operata nel corso dell'esame al Senato ha introdotto le seguenti integrazioni al testo:

è stato chiarito che il possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (approvato con DM interno 16 marzo 2012) deve verificarsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

è stato introdotto un comma 2, che prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, di un decreto ministeriale interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle disposizioni della regola tecnica approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994;

è stato introdotto un comma 3, ai sensi del quale all'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza innanzitutto l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali la Commissione è chiamata ad esaminare il provvedimento in titolo sul cui contenuto esprime un giudizio decisamente sfavorevole: esso rappresenta infatti l'ennesimo provvedimento di proroga di termini di disposizioni di legge, alcune delle quali molto risalenti nel tempo. Si tratta di scelte legislative di cui il Governo e la maggioranza presente in Parlamento devono assumersi la responsabilità.

Passando al merito delle disposizioni di competenza della X Commissione ritiene che la norma di proroga prevista all'articolo 4, comma 7 relativa ai c.d. impianti a fune, si applica ad una normativa risalente al 1985 la cui proroga, a suo giudizio, non solo pone seri dubbi di certezza del diritto ma probabilmente richiederebbe un maggiore approfondimento in termini di sicurezza degli impianti; se inoltre di queste norme si chiede la proroga da quasi trenta anni, occorrerebbe seriamente valutare la loro necessità ovvero la possibilità di procedere alla loro abrogazione: procedendo invece in questo modo lo Stato perde di credibilità verso chi correttamente si adegua e risulta penalizzato.

Si dichiara pertanto del tutto contrario a proroghe di tale natura che oltretutto riguardano normative in parte da considerarsi superate.

Ritiene del tutto censurabile il contenuto del nuovo articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevede un nuovo slittamento dei termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi ed in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Tale proroga si pone in assoluto contrasto con gli indirizzi formulati dal Governo in tema di efficienza energetica, in particolare dal sottosegretario De Vincenti, di cui sarebbe utile conoscere l'opinione al riguardo. Di fronte a tale intervento normativo si chiede, inoltre, come quello dell'efficienza energetica applicata all'edilizia possa realmente rappresentare un volano per la ripresa economica se le disposizioni vengono continuamente rinviate. Al riguardo ricorda come alcune regioni, come ad esempio il Piemonte, hanno in tema di efficienza energetica degli edifici, approvato leggi regionali all'avanguardia, che vengono di fatto del tutto vanificate da interventi della normativa statale di questo tipo.

Stigmatizza altresì la proroga di cui all'articolo 11 relativa all'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture al-

berghiere; anche in questo caso si tratta di una normativa risalente nel tempo concepita fin dal lontano 1979 a tutela della sicurezza dei cittadini: la nuova proroga ovviamente continua a penalizzare i proprietari ovvero i gestori delle strutture che hanno ritenuto di operare gli adeguamenti previsti.

Infine desidera portare all'attenzione della Commissione la proroga prevista all'articolo 10, comma 1, del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero inferiore (PCI), superiore a 13.000 kj/kg. Sottolinea come in luogo di tali interventi normativi alquanto discutibili che di fatto perpetrano nel nostro paese l'esistenza degli inceneritori, e il riversamento in discarica del tal quale, si dovrebbe incrementare il corretto recupero dei materiali e la raccolta differenziata dei rifiuti.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere la sostanza di alcune delle considerazioni svolte dal collega Crippa, sottolinea come l'articolo 4-bis sia stato introdotto al Senato e sia quindi frutto del lavoro parlamentare. Ritene al riguardo che sia possibile una riflessione seria sulla proroga in esso contenuta che si pone effettivamente in contrasto con gli indirizzi attualmente messi in campo dal Governo in tema di efficienza energetica degli edifici. Ritene che nel parere che la Commissione si accinge a votare dovrebbe essere senz'altro previsto un rilievo pesante su tale delicata questione.

Con riferimento alla proroga prevista all'articolo 10 in materia di divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a kj/Kg, nel condividere le considerazioni svolte dal collega Crippa circa la necessità ideale che le discariche diventino impianti da utilizzare solo in ultima istanza, al termine di un corretto ciclo dei rifiuti che recuperi prima i materiali, quindi l'energia, invita a considerare le difficoltà della costruzione degli impianti di riciclo e di recupero dei rifiuti soprattutto nelle aree più arretrate del

nostro Paese e la realtà che intere zone del Paese andrebbero letteralmente in tilt ove si inibisse l'uso delle discariche.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, ringraziando i colleghi intervenuti nel dibattito per il contributo concorda nel giudizio relativo all'articolo 4-bis del provvedimento in esame che senza dubbio rappresenta una forzatura rispetto alle scelte ed agli indirizzi già formulati dal Governo in tema di politica energetica nell'edilizia. La proroga in discussione, oltretutto potrebbe non avere un impatto positivo sul mercato immobiliare.

Sulle altre questioni sollevate segnala in particolare che la proroga relativa agli impianti a fune interviene con riferimento agli impianti, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

Con riferimento alla proroga di cui all'articolo 11, relativa alla normativa antincendio delle strutture turistico-alberghiere, evidenzia come, pur non rappresentando uno strumento normativo adeguato, essa interviene in un momento di profonda crisi del settore che necessita di un effettivo rilancio e non è in grado, in particolare con riferimento alle piccole realtà, di affrontare le spese e gli oneri di un adeguamento a tale disciplina.

Davide CRIPPA (M5S) chiede al relatore se sia possibile inserire nel parere che la Commissione si accinge a votare un esplicito richiamo alla necessità che il Governo, nel primo provvedimento organico in materia di turismo che si augura di rapida emanazione, preveda adeguate risorse finanziarie da destinare soprattutto alle strutture di piccole dimensioni che debbano procedere agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio soprarichiamata.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.40.

5-01213 Tino Iannuzzi: Continuità produttiva dello stabilimento Alcatel di Battipaglia.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta resa oggi sulla vicenda così delicata e rilevante degli stabilimenti italiani Alcatel-Lucent, in particolare per quello sito a Battipaglia, vicenda che sta seguendo da tempo con diverse, precedenti interrogazioni.

Esprime forte preoccupazione per il costante aggravamento nel corso degli ultimi anni della situazione. Si tratta di un settore assolutamente strategico dell'intero sistema industriale del nostro Paese, il cui impoverimento ed il cui smantellamento progressivo, per le ripetute e negative scelte di Alcatel, arreca una gravissima perdita a tutto il sistema Italia. Proprio per questa ragione, ritiene molto opportuna e importante l'audizione già decisa (per venerdì 21 febbraio) dalla X Commissione con l'Amministratore delegato di Alcatel-Lucent, al fine di avere un quadro più preciso e diretto della intera vicenda e di far sentire con forza la voce e la posizione del Parlamento a tutela degli stabilimenti italiani, della loro *mission* produttiva e dei relativi livelli occupazionali.

È molto grave l'ipotesi di nuovi e consistenti esuberi che colpirebbero ancora il sito di Battipaglia, un polo di assoluta qualità ed eccellenza nella realtà del Paese, all'avanguardia sul fronte così

strategico della innovazione tecnologica e scientifica, della tecnologia digitale e della gestione dei sistemi di videosorveglianza ed allarmistica, con un significativo indotto e con una preziosa attività al servizio delle imprese e del territorio. Del resto questo stabilimento è già stato fortemente penalizzato e colpito da tutta una serie di decisioni aziendali negative e particolarmente pesanti per il personale impiegato.

Ritiene, quindi, obiettivo fondamentale e irrinunciabile salvaguardare la presenza Alcatel in Italia, conservare lo stabilimento con tante competenze professionali formatesi a Battipaglia, il suo ruolo prezioso nelle attività e nei programmi di ricerca e di elaborazione di alto profilo, garantendo prioritariamente la difesa ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

Sollecita il Governo ad attivare una azione più forte e stringente nei confronti dei vertici aziendali, anche utilizzando tutte le prospettive di nuovi investimenti e di finanziamenti pubblici legati alla attuazione della Agenda Digitale. A tal fine rileva come la Regione Campania debba svolgere un ruolo molto più incisivo e concreto di quello fino ad oggi svolto, per assicurare la prosecuzione Alcatel a Battipaglia, anche ricorrendo allo strumento dei Contratti di Sviluppo.

Continuerà a seguire la vicenda ed ad incalzare e pressare il Governo, in particolare il Ministro dello Sviluppo Economico, nonché il Presidente della Giunta regionale della Campania per la positiva risoluzione della vicenda, in considerazione anche della situazione di fortissima crisi economica, produttiva e sociale che affligge l'area di Battipaglia, la cui realtà industriale negli ultimi mesi è stata messa letteralmente in ginocchio, con una condizione gravissime e sempre più insostenibili di sofferenza e di depauperamento del tessuto produttivo ed occupazionale dell'intero comprensorio, con tante aziende che hanno posto fine o drasticamente ridotto la loro produzione e i relativi livelli occupazionali.

5-01355 Fabbri: Fusione di comuni in provincia di Bologna e individuazione di un ambito territoriale unico nella distribuzione del gas naturale.

Emma PETITTI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emma PETITTI (PD), replicando, prende atto della risposta.

5-01530 Arlotti: Introduzione di misure a favore della distribuzione del metano per autotrazione nei codici di rete.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tiziano ARLOTTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Prende atto che sono in fase di elaborazione finale gli indirizzi da trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica per la predisposizione delle misure di modifica ai codici di rete e di distribuzione del gas metano. Auspica che queste modifiche consentano di accelerare il processo di adeguamento delle reti alla distribuzione del metano per autotrazione e di diminuire i tempi e i costi di allacciamento. Ritiene infine che la modifica ai codici di rete favorirà la competitività del settore e consentirà di offrire servizi migliori ai cittadini.

5-01687 L'Abbate: Ritardi nella realizzazione del Polo integrato per lo sviluppo economico di Foggia.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Dichiara di non comprendere le ragioni

per cui un consorzio, che ha incassato circa un milione e mezzo di euro, abbia dichiarato fallimento. Sottolinea che la Cittadella dell'economia non può entrare in funzione perché gli impianti realizzati dalla società Dema Impianti Srl, non hanno il certificato di conformità che deve essere rilasciato dalla medesima società. Tuttavia, fino a quando la società Dema non riceverà il pagamento per i lavori effettuati, ovviamente non rilascerà la certificazione. Aggiunge che è stato effettuato lo stato di avanzamento dei lavori, ma che l'ente pagatore, ovvero la Camera di commercio, non ha controllato che i pagamenti siano stati effettuati. Si è quindi in una situazione di stallo totale nonostante un notevole investimento di denaro pubblico. Stigmatizza infine l'inerzia del Governo nei confronti di una situazione a suo avviso molto grave.

5-01732 Ricciatti: Divisione patrimoniale tra le camere di commercio di Ascoli Piceno e Fermo.

Luigi LACQUANITI (SEL), dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi LACQUANITI (SEL) ringrazia il sottosegretario per la risposta. Nel comprendere l'atteggiamento prudentiale del Ministero, sottolinea che la procedura che prevede la separazione patrimoniale non è stata ancora completata con la conseguenza per la camera di commercio di Fermo di non poter espletare appieno le proprie funzioni.

5-01799 L'Abbate: Problematiche connesse alla realizzazione di un elettrodotto tra Puglia e Albania.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Davide CRIPPA (M5S), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Ritiene che il Ministero dovrebbe pianificare la costruzione di infrastrutture di connessione strategiche per il Paese. Sottolinea che la Puglia presenta un problema di sovraccapacità produttiva di energia da fonti rinnovabili, chiede se l'interconnessione sia finalizzata a trasportare energia italiana sulle coste albanesi. Auspica che le prossime pianificazioni energetiche siano effettuate con l'obiettivo di mettere a punto accordi che procedano nella direzione prospettata da Terna e si proceda a razionalizzare la sovrapproduzione di energia eliminando, in primo luogo, la produzione da fonti fossili.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

Testo unificato C. 254 Vendola e abbinata.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emma PETITTI (PD), *relatore*, segnala che la Commissione è chiamata a esprimere un parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione. Il testo reca norme volte a contrastare la

pratica delle cosiddette dimissioni « in bianco » (pratica consistente nel far firmare al lavoratore – e, più spesso, alla lavoratrice – la lettera di dimissioni al momento dell'assunzione – e, quindi, nel momento in cui la posizione del lavoratore è più debole – ai fini di un suo successivo utilizzo).

Il provvedimento consente di affrontare un tema che riguarda l'occupazione, soprattutto femminile, ma che più in generale interessa la tutela del lavoro e del contrasto agli abusi che colpiscono i lavoratori nel momento in cui questi sono più deboli. Si tratta di una piaga che discrimina maggiormente le donne e che riguarda in prevalenza il Sud dell'Italia. Si stima, in particolare, che nel biennio 2008-2009 circa 800 mila donne in stato di maternità siano state costrette a firmare le dimissioni in bianco. Ricorda che sulla materia il legislatore è intervenuto ripetutamente nel corso delle passate legislature: dapprima la legge n. 188 del 2007 aveva disposto che la validità della lettera di dimissioni volontarie, presentata dal « prestatore d'opera » (lavoratori subordinati e cosiddetti « parasubordinati ») e volta a dichiarare che l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, fosse subordinata all'utilizzo, a pena di nullità, di appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali; destinatari della norma erano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e la nuova disciplina si applicava ai contratti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, alle prestazioni occasionali di collaborazione, ai contratti di associazione in partecipazione, nonché ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci; i moduli avevano una validità temporale massima di quindici giorni dalla data di emissione ed erano realizzati secondo determinate specifiche tecniche. In seguito alle difficoltà emerse in sede di applicazione della normativa, evidenziate soprattutto da parte delle imprese, l'articolo 39, comma 10, del decre-

to-legge n. 112 del 2008 ha disposto l'abrogazione della legge n. 188 del 2007. Nel corso della XVI legislatura, la XI Commissione della Camera ha avviato l'esame di alcune proposte di legge, senza peraltro pervenire all'adozione di un testo unificato, anche perché nel frattempo è intervenuta la legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge Fornero), che ha modificato la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice (o dal lavoratore) in alcune circostanze, con l'obiettivo di rafforzare la tutela e meglio combattere la pratica delle dimissioni in bianco.

Il testo in esame mira, da un lato, a semplificare il quadro applicativo complessivo e, dall'altro, a rafforzare le tutele nei confronti dei lavoratori, tenuto conto che dai dati statistici il fenomeno delle dimissioni volontarie appare in aumento.

Il testo unificato in esame si compone di un solo articolo con 7 commi.

Il comma 1 prevede che la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro sia sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

Il comma 2 stabilisce che per contratto di lavoro si intende qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.

Il comma 3 prevede che i moduli per le dimissioni volontarie siano realizzati secondo direttive definite con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I moduli devono riportare un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Il decreto ministeriale deve definire altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.

I moduli hanno validità di quindici giorni (comma 4) dalla data di emissione e sono resi disponibili attraverso i siti Internet del Ministero del lavoro e il sito www.cliclavoro.gov.it, nonché attraverso i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio. I medesimi moduli possono essere acquisiti anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati (comma 5).

Il comma 6 prevede, per esigenze di coordinamento normativo, l'abrogazione di specifiche norme in materia. Il comma 7 reca infine la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Dichiara quindi che il testo nel suo complesso appare ampiamente condivisibile, reintroducendo un sistema verificabile mirato a contrastare l'odioso fenomeno delle dimissioni in bianco, attraverso una modulistica di semplice reperimento attraverso INTERNET.

Gianluca BENAMATI (PD), a nome del proprio gruppo, esprime condivisione su questo testo importante che affronta una vera e propria piaga del Paese, che ora, in tempi di crisi, risulta essersi ulteriormente aggravata. Sottolinea che la disoccupazione femminile è, insieme a quella giovanile, una vera emergenza italiana e co-

stituisce, ove non affrontata adeguatamente, una rinuncia a potenzialità umane ed economiche di grande rilievo. Appare evidente che la crisi in atto sta indebolendo i diritti dei lavoratori nel loro complesso e quello delle « dimissioni in bianco » è uno dei fenomeni in questo contesto più odiosi. Ritiene l'intervento in esame di assoluto rilievo, la metodologia con la quale si snoda è semplice e efficace; il parere che la Commissione renderà alla XI Commissione conterrà senz'altro alcune proposte e valutazioni che spera verranno prese in adeguata considerazione, ma è importante sin d'ora sottolineare che anche nella X Commissione – che per sua natura è votata a tenere in prioritaria considerazione le problematiche connesse all'impatto aziendale delle disposizioni che si introducono nell'ordinamento – il problema in questione non è sottovalutato e prevale la considerazione che le imprese sane non avranno niente da temere con l'introduzione delle norme contenute nel testo in esame. Al di là quindi delle considerazioni più puntuali e nel merito delle singole disposizioni, ritiene importante ribadire che c'è un punto di principio sul quale il PD non deroga, ed è quello della tutela dei lavoratori e del lavoro: in questo senso il provvedimento è importante e pienamente condivisibile.

Luciano CIMMINO (SCpI), esprime condivisione sull'intervento del collega Benamati e considera la tutela dei lavoratori (e in particolare delle lavoratrici per quanto concerne il provvedimento in esame) senz'altro giusta; ritiene comunque opportuno sottolineare che di fenomeni illeciti come quello delle c.d. dimissioni in bianco, ed anzi anche più gravi e penalmente rilevanti, ne esistono purtroppo molti altri, come quello di far firmare buste paga di valori diversi da quelli effettivamente corrisposti: si tratta di comportamenti che, oltre al loro intrinseco disvalore sociale, costituiscono una grave forma di concorrenza sleale nei confronti delle aziende corrette.

Luigi LACQUANITI (SEL), accoglie con favore le considerazioni svolte così come

una sorta di inversione di direzione e di cambio di passo in relazione ai diritti dei lavoratori. Rileva che molte aziende italiane, anche in questi tempi di amarissima crisi, restano d'eccellenza e altamente competitive, ed è da qualche tempo sotto osservazione anche un'ulteriore inversione di tendenza costituita da imprese che in passato hanno delocalizzato e tendono a rientrare nel nostro Paese alla ricerca della qualificazione della manodopera. In questo rinnovato contesto un tassello di assoluto rilievo è costituito dalle relazioni aziendali che devono migliorare e qualificarsi: le normative – come quella al nostro esame – sono senza dubbio apprezzabili ove favoriscano questo processo.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla I Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 7*).

Davide CRIPPA (M5S), accoglie con favore il recepimento di alcune delle istanze avanzate dal suo gruppo, in particolare la condizione relativa alla soppressione dell'articolo 4-bis; paventa in ogni caso il pericolo – e di ciò chiede di farsi carico anche alla maggioranza – che in sede di discussione in I Commissione il testo proveniente dal Senato sia considerato intoccabile e quindi siano vanificate tutte le condizioni e le osservazioni avanzate dalle Commissioni in sede consultiva.

Dichiara apprezzamento anche nei confronti delle due osservazioni formulate in premessa, perché rivolte sostanzialmente al governo e non alla Commissione di merito, concernenti le norme antincendio delle strutture turistico-alberghiere e le disposizioni sui dispositivi funiviari. Riterrebbe opportuno che su tali punti fossero presentati, a firma dei componenti di tutti i gruppi in X Commissione, degli ordini del giorno. Nonostante le considerazioni svolte, il parere del gruppo del Movimento 5 Stelle è e resta contrario nei confronti di provvedimenti del genere di questo « mille proroghe » e dichiara quindi un voto di astensione.

Gianluca BENAMATI (PD), chiarisce che le proroghe non piacciono a nessun gruppo politico, ma rileva che a volte – purtroppo – esse si rendono necessarie. Ringrazia il relatore per il puntuale lavoro svolto esprimendo particolare apprezzamento per la condizione posta concernente l'abrogazione dell'articolo 4-*bis*. Dichiara altresì di essere a conoscenza delle difficoltà poste in sede di I Commissione sull'ipotesi di eventuali modifiche al testo: l'effetto del bicameralismo perfetto sui decreti-legge sovente raggiunge risultati non condivisibili. Dichiarando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di

parere del relatore esprime comunque apprezzamento anche per il voto di astensione del M5S.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), non può non esprimere condivisione nei confronti del rilievo che a volte le proroghe servono, ma solleva il dubbio che in questo provvedimento le proroghe siano un po' troppo numerose. Ringrazia comunque il relatore ed esprime apprezzamento per la condizione posta in relazione alla soppressione dell'articolo 4-*bis*, che ha recepito le istanze avanzate dalle opposizioni. Dichiara quindi voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01213 Tino Iannuzzi: Continuità produttiva dello stabilimento Alcatel di Battipaglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello Sviluppo Economico segue attentamente gli sviluppi delle tematiche relative all'azienda in oggetto per la quale è attivo un tavolo di confronto.

La questione viene trattata con grande impegno, sia coinvolgendo i massimi vertici italiani ed internazionali, sia mantenendo stretti contatti con gli altri Governi europei interessati dalla ristrutturazione della società al fine di sensibilizzarli in merito alle problematiche relative ad Alcatel.

Contemporaneamente si seguono con attenzione le iniziative industriali che potrebbero essere interessate alle attività produttive che Alcatel non ritiene più strategiche, ma che si configurano come tali per l'Italia in quanto caratterizzate da un'elevata potenzialità di innovazione tecnologica.

Le sopracitate attività sono state al centro, come richiamato nell'atto, di diversi incontri tenuti al MISE nel corso degli ultimi mesi del 2013 ed aggiornati, con nuovi incontri nel gennaio 2014.

Il Piano di ristrutturazione di ALU prevede il mantenimento dell'attività di ricerca dello stabilimento di Battipaglia sebbene col rischio di una riduzione di

circa 30 unità lavorative. Il Governo è impegnato, nell'ambito del confronto con l'azienda e le OO.SS., a perseguire l'obiettivo del mantenimento delle attività dell'azienda anche nel sito di Battipaglia e della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Per quanto riguarda il complesso delle attività in Italia di ALU, i prossimi appuntamenti prevedono un incontro con il CEO, in data ancora da definire, per affrontare le questioni relative alla gestione del Piano industriale.

Una questione decisamente importante per il Governo è senza dubbio la tutela delle attività (fra queste anche quelle cosiddette OPTICS) che hanno un forte radicamento italiano. Sarà certamente anche questo uno degli argomenti che affronteremo con il CEO Mr. Combes.

Successivamente all'incontro con il CEO sarà convocato il tavolo di confronto per proseguire la discussione sulle iniziative da intraprendere per la tutela dei lavoratori e la certezza di continuità di ALU in Italia.

In vista del prossimo incontro in programma, Alcatel ha accettato la richiesta avanzata dal Governo di non intraprendere, nel frattempo, scelte unilaterali.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01355 Fabbri: Fusione di comuni in provincia di Bologna e individuazione di un ambito territoriale unico nella distribuzione del gas naturale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preme evidenziare che – come peraltro già rappresentato dagli uffici del MiSE agli enti locali coinvolti – i comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Monte Veglio e Savigno ricadono nell’ambito di Modena 2 per motivi di interconnessione della rete all’impianto di « Valle Samoggia-Bazzano-Zocca »; così come il comune di Crespellano, ricade nell’ambito Bologna 2 a motivo dell’interconnessione con l’impianto « Anzola dell’Emilia ».

A Seguito della prospettata fusione, in coerenza con la normativa vigente, il nuovo comune (risultato dalla fusione dei 5 comuni citati) verrà ad essere ricompreso nell’ambito Modena 2 perché l’impianto prevalente che serve il comune stesso, si trova in tale ambito, in quanto interconnesso con i comuni di Guiglia (MO), Marano sul Panaro (MO), Zocca (MO) e Montese (MO).

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2011 recante « Determinazione dei comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas » si esplicita infatti, tra i criteri che hanno guidato il Ministero dello sviluppo Economico alla determinazione degli ambiti e dei comuni ad essi appartenenti, il criterio dell’interconnessione. In particolare i Comuni interconnessi devono appartenere allo stesso ambito, con la precisazione che, laddove un comune sia servito da più impianti di distribuzione di gas naturale, si considera che il comune sia servito solo dall’impianto prevalente, cioè dall’impianto che serve il maggior numero di clienti nel territorio comunale.

Tale è la situazione in cui si troverà il futuro nuovo comune.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01530 Arlotti: Introduzione di misure a favore della distribuzione del metano per autotrazione nei codici di rete.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa si rammenta che, come rappresentato nell'interrogazione, lo sviluppo della rete di distributori di metano dipende anche dalle iniziative e dagli indirizzi che si vogliono fornire circa gli impulsi da dare allo sviluppo del settore attraverso l'attuazione dell'articolo 17, comma 11, del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 27 del 24 marzo 2012.

Tale dispositivo stabilisce che «l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano da autotrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei codici di rete e di distribuzione di cui al d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di

distribuzione del gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti».

Per quanto di competenza di questo Ministero, si evidenzia che sono in fase di elaborazione finale gli indirizzi da trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, per la predisposizione delle misure di modifica ai codici di rete di trasporto e di distribuzione del gas metano.

Tali modifiche dovranno essere volte, come accennato, ad accelerare il processo di adeguamento delle reti stesse alla distribuzione del metano per autotrazione e più in particolare a diminuirne tempi e costi di allacciamento, nonché a ridurre le penali per eventuali impegni superiori della capacità giornaliera prefissata.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-01687 L'Abbate: Ritardi nella realizzazione del
Polo integrato per lo sviluppo economico di Foggia**

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione a quanto esposto nell'atto in esame si rappresenta quanto segue.

La regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2005, n. 270, ha approvato il Programma « Sviluppo e innovazione dell'economia rurale ed agroalimentare attraverso l'integrazione e la diversificazione produttiva » del PIT n.1 « Tavoliere ».

Il Programma, per la gestione e attuazione del PIT, ha individuato nel Comune di Foggia il soggetto capofila e ha istituito, presso lo stesso Comune, l'Ufficio Unico quale struttura amministrativa costituita ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. L'obiettivo generale del PIT è stato la costruzione del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT), ovvero un network diffuso a sostegno dello sviluppo del territorio che ha la finalità di favorire l'integrazione delle relazioni fra le imprese, adeguare le strutture produttive e le infrastrutture alle necessità economiche e territoriali, promuovere la sicurezza degli alimenti, valorizzare le produzioni agricole ed agroalimentari nel quadro generale di un'innovazione di processo e di prodotto orientata alla qualità.

Con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 18 luglio del 2006 avente ad oggetto: « L.R. n.27/95 – Terreno di proprietà regionale denominato ex CASMEZ in Foggia – Alienazione – Autorizzazione all'anticipata consegna », il Comune di Foggia si è visto autorizzare la consegna

anticipata del compendio immobiliare, ove ubicare in via definitiva le attività del Centro Servizi DAT, sede di Foggia.

Il MISE con proprio decreto del 22 settembre del 2006 ha approvato la « Realizzazione di complesso immobiliare, destinato ad ospitare il Centro servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT), con sede in Foggia, nonché per la ristrutturazione dei complessi immobiliari, già ubicati in Cerignola e San Severo, destinati ad ospitare i Centri Servizi dell'analogo distretto e per l'esecuzione di connessi interventi, volti a rendere fruibili i detti compendi » per un importo complessivo di euro 3.251.170,56.

Il Patto di Foggia S.c.p.A., Soggetto Responsabile del Patto di Foggia, ha quindi trasferito alla Provincia di Foggia tutte le funzioni di stazione appaltante, in relazione alle fasi della progettazione esecutiva, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006 inerenti alla costruzione ex novo in Foggia del complesso immobiliare destinato ad ospitare il Centro servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT) ed esecuzione dei connessi interventi volti a rendere fruibile il detto compendio, nonché la titolarità del diritto reale di proprietà da far rientrare nel patrimonio indisponibile dell'ente Provincia, in relazione a tutti i beni immobili e mobili, afferenti alla esecuzione delle opere e alla realizzazione degli interventi.

Allo stato attuale l'opera infrastrutturale oggetto del finanziamento nell'ambito

del Patto territoriale di Foggia risulta in gran parte realizzata ed in particolare:

ristrutturazione del lotto sito nel Comune di Cerignola (lotto completato e funzionante);

ristrutturazione di un edificio sito nel Comune di San Severo (lotto completato e funzionante);

costruzione di un edificio nel Comune di Foggia (lotto completato ma non funzionante).

Per l'avvio sistematico delle attività dei centri servizi realizzati, il Comune di Foggia ha altresì ritenuto necessario affidare la gestione delle strutture e dei servizi connessi posti in essere dal PIT 1 « Tavoliere ». A causa delle difficoltà derivate dall'affidamento in gestione del servizio afferenti alle inadempienze contrattuali dell'ATI aggiudicataria, il Comune di Foggia, la Provincia di Foggia, la Regione Puglia ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma hanno stipulato una convenzione per l'utilizzo esclusivo, a beneficio del CNR, delle infrastrutture materiali ed immateriali a disposizione dell'Ufficio Unico del PIT 1 « Tavoliere » ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Foggia n. 166 del 18/07/2013.

Si specifica inoltre che l'intervento infrastrutturale risulta ad oggi non completato poiché non sono stati acquistati i componenti d'arredo propedeutici all'attività da svolgere da parte del C.N.R.

Infine, per ciò che riguarda i riferimenti alla ditta Dema Impianti S.r.l., non risulta, dalla documentazione disponibile (contratti d'appalto), che l'impresa abbia eseguito lavori nell'ambito del PIT 1 « Tavoliere » e pertanto, non risultano esserci crediti da parte dell'impresa né nei confronti dell'Amministrazione appaltante, Provincia di Foggia, né nei confronti di questo Ministero.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in merito alla vicenda in oggetto, scaturita dal bando di gara indetto nel 2008 di circa 22 mln di euro dalla Camera di Commer-

cio di Foggia, per la realizzazione della « Cittadella dell'Economia di Capitanata » ha sentito anche la Camera di Commercio di Foggia.

La stessa ha comunicato a riguardo la propria assoluta estraneità alla controversia sorta tra la Dema Impianti Srl e il Consorzio Alta Tecnologia cui la Dema fa capo, in qualità di consorziata e affidataria di parte delle lavorazioni impiantistiche inerenti la nuova sede della Camera di Commercio di Foggia.

L'unico intervento sostitutivo effettuato dalla stessa e consentito dalla normativa vigente, è stato realizzato in favore dei dipendenti della Dema, quale esecutrice e non subappaltatrice dell'impresa Consorzio Alta Tecnologia, per tutte le mensilità non corrisposte per le lavorazioni eseguite nel cantiere per la nuova sede dell'Ente, e consistenti in quattro mensilità (luglio, agosto, settembre e ottobre 2012) per complessivi 50.873,93.

L'opera è stata finanziata completamente con soldi della Camera di Commercio non esistendo alcun finanziamento pubblico ulteriore, fatta eccezione per un finanziamento da fondi FAS fino a euro 500.000,00 (come da accordo quadro « sviluppo locale atto integrativo II » con la Regione Puglia – Delibera CIPE 20/04) fino ad ora comunque non erogato.

Sono in corso residue lavorazioni per ultimare l'opera, la cui consegna è stabilita al 31 marzo 2014. Il fallimento del Consorzio CAT e la conseguente necessità per la Camera di Commercio di individuare altra impresa consorziata ha comportato un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori che, iniziati il 28 maggio 2009, sono giunti al 10° stato di avanzamento (SAL – percentuale di avanzamento 95,06 per cento – importo di euro 18.240.011,30 oltre IVA).

Infine la Camera di Commercio di Foggia ha comunicato che in data 16 maggio 2013, a seguito della diffusione a mezzo gli organi d'informazione della presunta responsabilità da parte della medesima, quale causa delle difficoltà econo-

niche in cui si trova la Dema Impianti, di aver depositato presso la Procura della Repubblica di Foggia un copioso carteggio a tutela della propria onorabilità.

Il Consorzio Alta Tecnologia soc. coop. Consorzio di Ravenna, risulta aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative, pertanto, l'ordinaria attività revisionale è stata eseguita.

Non emergono siano state disposte Ispezioni Straordinarie, nei confronti della citata cooperativa in quanto non sono mai pervenute segnalazioni in ordini a presunte irregolarità nella posizione del sodalizio in parola.

Allo stato attuale, essendo subentrata una procedura concorsuale, l'ente è sottratto alla vigilanza del Ministero.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01732 Ricciatti: Divisione patrimoniale tra le camere di commercio di Ascoli Piceno e Fermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della costituzione della nuova provincia di Fermo con la legge 11 giugno 2004, n. 147, il Ministero dello sviluppo economico ha, a suo tempo, ritenuto costituita de iure la Camera di Commercio di Fermo e ha nominato con decreto del 1° marzo 2006 un commissario straordinario con il compito di « curare ogni adempimento necessario connesso all'istituzione ed all'organizzazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo, sino all'insediamento degli organi amministrativi camerale e, fermo restando il temporaneo esercizio delle altre finzioni istituzionali da parte dell'ente camerale di Ascoli Piceno ».

Il Commissario ha portato la Camera di Commercio di Fermo alla costituzione degli organi camerale, nello specifico il Consiglio è stato nominato con decreto del Presidente della Regione Marche n. 123 del 14.07.2008, il Presidente è stato eletto in data 24 luglio 2008 ed in data 8 agosto 2008 è stata eletta la Giunta.

Successivamente con nota del 26 gennaio 2009 le due Camere di Commercio interessate hanno chiesto al MiSE indicazioni in merito alla procedura di suddivisione del patrimonio tra le stesse, ed hanno allegato alla medesima nota la convenzione con la quale veniva disciplinata la fase di avvio dell'attività istituzionale del nuovo ente camerale.

Con nota del 7.04.2009 il Ministero ha fornito le richieste indicazioni, e ha trasmesso agli enti interessati le circolari emanate con le quali sono stati individuati criteri ed indirizzi di carattere generale da tenere in considerazione per la stima del patrimonio netto della scorporante e per l'individuazione delle sue componenti pas-

sive e attive, ritenendo le stesse un utile punto di riferimento al fine di provvedere, d'accordo tra i due Consigli, alla ripartizione del patrimonio, in base al dettato del disposto dell'articolo 69 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Successivamente, con nota del 16.03.2012, il Presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno rappresentava al Presidente del Consiglio pro tempore, le proprie perplessità in merito al procedimento di separazione patrimoniale tra le due Camere di Commercio interessate, alla luce delle ipotesi di riordino e riduzione delle Province ed alle possibili implicazioni per gli uffici delle pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici che fanno riferimento alle medesime circoscrizioni territoriali.

In proposito con nota del 13.09.2012 il MiSE ha rappresentato che, nonostante il lungo tempo trascorso e le indicazioni ottenute, le Camere di Commercio interessate non avevano fornito alcun elemento di informazione relativamente all'andamento della procedura in esame e che le criticità legate a tale procedimento ed evidenziate dal Presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, peraltro, non potevano certamente essere ricondotte unicamente alle più recenti ipotesi di riordino e riduzione delle Province richiamate dal Presidente dell'ente camerale ascolano.

Il MiSE, ritenendo comunque che le perplessità tardivamente emerse non potevano essere, solo per tale circostanza, ritenute di per sé infondate, al fine di esprimere una propria compiuta valutazione, ha richiesto alle Camere di Commercio interessate ogni utile elemento di informazione relativamente allo stato della

predetta procedura, alle motivazioni che avrebbero indotto a non dare corso a tutt'oggi al procedimento di separazione patrimoniale e, infine, alle specifiche criticità emerse nel corso della attuazione di tale separazione ed alle soluzioni di fatto adottate ed adottabili per consentire comunque l'adeguato svolgimento delle rispettive attività istituzionali in attesa di tale adempimento.

La Camera di Commercio di Ascoli con nota del 19.06.2012, ha fornito gli elementi richiesti; il MiSE, con nota del 13.09.2012 ha, nuovamente, rappresentato, da un lato, che il procedimento di separazione patrimoniale costituisce un adempimento dovuto, ai sensi della normativa vigente e, dall'altro, la necessità di una gestione accorta e prudente di tale procedimento per evitare inutili costi nell'eventualità che innovazioni normative circa l'esistenza e l'articolazione delle circoscrizioni provinciali, rendessero non più possibile o opportuno tale processo di separazione patrimoniale.

La Camera di Commercio di Fermo, essendo stata sollecitata dal proprio collegio dei revisori a completare il procedimento di separazione patrimoniale, con la nota del 30.09.2013, ha fornito il dettaglio delle diverse fasi del procedimento espletate, ed ha evidenziato che le decisioni ancora da adottare riguardano essenzialmente i seguenti punti:

- 1) destinazione di due immobili siti nel comune di Ascoli Piceno;
- 2) suddivisione di mobili e arredi;
- 3) assegnazione delle risorse liquide, conseguenti alle scelte operate in relazione ai punti 1) e 2).

Considerato che la situazione presa in esame dal MiSE si era, nel frattempo, evoluta nel senso che non era ancora intervenuta la prevista modifica dell'assetto normativo vigente relativamente alle province, la Camera di Commercio di Fermo, con la stessa nota, ha chiesto di conoscere la tempistica e le modalità del prosieguo del procedimento di separazione

patrimoniale ai quali conformare il proprio comportamento.

Il Ministero con nota del 22.10.2013 ha ritenuto condivisibile, anche alla luce del tempo trascorso senza che il processo di riforma dell'assetto delle Province sia stato ancora compiutamente definito, il richiamo formulato dal collegio dei revisori dei conti ad una pronta ripresa del confronto fra i due enti camerali interessati per la definizione di un piano di riparto condiviso e per il corretto riavvio del predetto procedimento di separazione patrimoniale.

Con la stessa nota il Ministero ha tuttavia rappresentato, nuovamente, la necessità di una responsabile e prudente ulteriore valutazione di opportunità, prima dei definitivi conseguenti adempimenti che comportino costi rilevanti ed effetti giuridici reversibili solo con ulteriori rilevanti costi.

Per completezza di informazione si ritiene necessario evidenziare che, nel corso di questi anni, sono state svolte alcune riunioni con le Camere di Commercio interessate presso il MiSE proprio al fine di agevolare il predetto confronto fra i due enti camerali.

Pertanto si ribadisce, da un lato, la necessità che il procedimento prosegua e che si rafforzi l'azione di confronto tra i due enti camerali al fine di pervenire alla soluzione delle problematiche evidenziate e, dall'altro, che continui una prudente gestione del medesimo procedimento, al fine di evitare inutili ed ingenti costi a carico della finanza pubblica che potrebbero essere evitati, tenendo conto delle recenti nuove ipotesi di razionalizzazione del sistema camerale all'interno del più generale processo di revisione della spesa pubblica.

Ciò premesso non si ritiene, al momento, opportuna la determinazione di un tempo massimo di conclusione del predetto procedimento o la previsione di interventi sostitutivi, poiché se negli anni precedenti i ritardi nella definizione del riparto patrimoniale fra le due Camere possono apparire parzialmente ingiustificati, nella presente fase una gestione prudente di tale procedimento può invece trovare giustificazione.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01799 L'Abbate: Problematiche connesse alla realizzazione di un elettrodotto tra Puglia e Albania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente preme evidenziare che la linea di interconnessione (c.d. *merchant line*) oggetto dell'interrogazione, è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e previa intesa della Regione Puglia, ai sensi del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i.

Tale norma prevede un procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica e delle c.d. *merchant lines*, cioè «le reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kv qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario».

In applicazione di tale dettato normativo, la società Enel Produzione S.p.A. ha presentato al Mise l'istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della *merchant line* tra l'Italia e l'Albania «Casamassima – Porto Romano», fino al confine di Stato italiano.

Il procedimento autorizzativo ha visto la partecipazione sia delle amministrazioni territoriali, tra le quali la Regione Puglia, con l'espressione dell'intesa al progetto con delibera di Giunta Regionale n. 44/2012 e del parere di compatibilità ambientale, sia delle amministrazioni statali, tra le quali il Ministero della Salute, competente per quanto riguarda la materia delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici CEM, ed il Ministero dell'Ambiente, competente sia in merito alla posa del cavo in mare *ex d.lgs.* n. 152/2006, sia in materia di rischi incendi.

Al termine dell'iter autorizzativo è stato emanato il decreto n. 239/EL-155/192/2013 del 19 settembre 2013 di autorizzazione alla società Enel Produzione S.p.A. delle opere succitate.

Per quanto attiene al quesito posto dagli On.li Interroganti circa i possibili effetti in termini di campi elettro-magnetici, determinati da un'eventuale realizzazione di una « Fase II » di incremento della potenza elettrica installata in territorio albanese da 500 a 1000 MW, va segnalato che il citato decreto prevede, nella fase esecutiva, una serie di adempimenti posti a carico della società proponente riguardanti i dati dell'esposizione elettromagnetica. Al riguardo, infatti l'articolo 4 del suddetto decreto, comma 8, prescrive che: « Per tutta la durata dell'esercizio delle opere in corrente alternata la società titolare del decreto autorizzativo dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, la società titolare del decreto di autorizzazione deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione ».

Per quanto attiene al rispetto dei parametri europei di riduzione delle emissioni di CO₂ a seguito dell'entrata in funzione della centrale termoelettrica albanese alimentata a carbone, si rappresenta che, tali problematiche risultano superate dal momento che è infondato l'assunto che la società Enel stia costruendo in Albania una centrale a carbone.

Al riguardo, infatti, si segnala che la società Enel ha rappresentato che nell'anno 2007 ha avviato un progetto di sviluppo di un impianto a carbone pulito nella stessa località sopracitata. Tale processo è stato portato avanti per due anni, interrotto e poi definitivamente abbandonato a novembre del 2011, quando la società ha formalmente rinunciato allo sviluppo del progetto, ritirandosi dall'accordo siglato con il Ministero dell'Economia, Commercio ed Energia albanese.

In ordine al secondo quesito posto dagli Onorevoli Interroganti, si sottolinea che la *merchant line* autorizzata alla società Enel si deve inquadrare tra le infrastrutture previste nel Reg. EU. n. 714/2009 e nel D.lgs. n. 93/2011, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché l'abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» e che pertanto non può avere caratteristiche di linea diretta ad un punto di produzione, ma deve essere sempre considerata, come infrastruttura di collegamento tra la rete elettrica italiana e quella albanese con la quale, nel rispetto dell'in-

teresse generale, è possibile migliorare il mercato energetico europeo e trans europeo.

Infine, per quanto concerne i temi più precisamente ambientali, si fa rinvio alle valutazioni positive espresse nel corso del procedimento dalle amministrazioni competenti.

Si chiarisce comunque che sull'opera non è stata richiamata la VAS effettuata sul Piano di Sviluppo di Terna S.p.A., dal momento che le cd. *merchant lines* non rientrano tra gli interventi promossi da Terna S.p.A. e finanziati con risorse pubbliche. La compatibilità della linea con la rete elettrica di trasmissione è stata valutata mediante un parere di Terna, acquisito nell'iter autorizzativo.

Per completezza di informazione, si rappresenta, infine, che il decreto autorizzativo succitato è stato oggetto di ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, promosso dal Comune di Polignano a Mare. Nella camera di consiglio del 18 dicembre presso il TAR Puglia, il giudice amministrativo ha disposto con ordinanza cautelare la sospensione degli effetti del decreto autorizzativo, al fine di rivedere l'approdo all'interno del territorio comunale di Polignano a Mare.

Tale ordinanza è ad oggi oggetto di impugnazione da parte della società Enel dinanzi al Consiglio di Stato.

ALLEGATO 7

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027 Governo, approvato dal Senato), relativamente alle parti di propria competenza;

richiamando, in relazione all'articolo 11 – recante una nuova proroga del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere – la necessità che il Governo intervenga sulla materia, in sede di emanazione dei provvedimenti più volte annunciati finalizzati al rilancio del comparto turistico, con la previsione di adeguate misure di sostegno economico che

possano consentire di procedere, in particolare alle strutture di piccole dimensioni, al citato adeguamento;

segnalando al Governo l'opportunità, in relazione all'articolo 4, comma 7, che prevede un'ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi previsti dal decreto ministeriale del 2 gennaio 1985, di procedere ad una complessiva rivisitazione della disciplina in materia, che potrebbe risultare ormai obsoleta,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad abrogare l'articolo 4-bis.